



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LAMORGESE | ALFREDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TOMMASI | RAFFAELA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CALO' | ALESSANDRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1440/11

depositato il 24/05/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05905920110008657781000 IRAP 2007
INPS

contro: AG ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

difeso da:

AWV. CRISOSTOMO GIOVANNI

[Redacted]

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1440/11

UDIENZA DEL

21/11/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

2751/05/14

PRONUNCIATA IL:

21 NOV. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31 LUG. 2014

Il Segretario
[Signature]

FATTO

Con ricorso depositato il 24 maggio 2011 [redacted], premettendo che la società [redacted], della quale egli era socio, gli aveva ceduto, in esecuzione del piano di riparto conseguente al bilancio finale di liquidazione, il suo credito di imposta di euro 28.938,00, e tanto con atto ritualmente e tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate di Casarano, ha proposto opposizione alla cartella di pagamento con la quale gli era stato comunicato l'esito del controllo automatizzato effettuato dall'ufficio finanziario ai sensi degli artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72 previo disconoscimento delle ragioni derivanti dall'esistenza del credito di imposta indicato nella dichiarazione fiscale ed opposto in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito al ricorso:

in particolare, dopo aver contestato l'esistenza dei presupposti richiesti dalle disposizioni contenute nell'art. 43 bis del DPR 602/73 e nelle norme di attuazione di cui al D.M. n. 384/97, ha, poi, sostenuto che la possibilità di opporre, la compensazione era prevista, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 542/99, soltanto per le cessioni dei crediti negoziate dalle società appartenenti allo stesso gruppo societario.

MOTIVAZIONE

Non può dubitarsi innanzitutto sulla effettività ed opponibilità alla resistente della cessione del credito posta in essere dalla società [redacted] in favore del [redacted]

l'atto notarile di cessione del credito di imposta spettante a rimborso in favore della società cedente su menzionata risulta, infatti, notificato all'Agenzia delle Entrate di Casarano in data 8 febbraio 2008.

Passando ora all'esame della ulteriore questione dibattuta nel presente procedimento - questione che riguarda la possibilità sostenuta dal ricorrente di opporre in compensazione il credito di imposta cedutogli dalla società [redacted] - va osservato quanto segue.

In proposito l'Amministrazione Finanziaria ha rilevato, ferma restando la possibilità, in termini generali, di operare la cessione dei crediti di imposta (alla stregua di quanto

disposto dall'art. 43 bis D.P.R. n. 602 del 1973 e dal relativo regolamento di attuazione D.M. 30 settembre 1997, n. 384), che nell'ordinamento non vi è una norma di carattere generale che consenta di opporre in compensazione i crediti oggetto di cessione, ma soltanto disposizioni di carattere particolare come è previsto per le cessioni negoziate tra società appartenenti allo stesso gruppo societario (ipotesi questa disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n.542).

Tali rilievi non possono essere condivisi.

Il principio generale sulla compensazione come modo di estinzione dell'obbligazione è stato recepito dal legislatore tributario con la legge 27 luglio 2000, n. 212 (contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) che all'art. 8, comma 1, espressamente statuisce che “ l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”.

Orbene, deve darsi atto che l'art. 8 citato, al comma 6 , prevede la emanazione con decreto del Ministro delle Finanze di regolamenti che contengano le disposizioni di attuazione per l'operatività dell'istituto della compensazione.

E' vero che tali regolamenti a tutt'oggi non sono stati emanati , ma tale carenza non può essere considerata impeditiva dell'applicazione del fenomeno compensativo nel diritto tributario.

Va considerato, infatti, che i decreti del Ministro delle Finanze, che dovrebbero regolare la materia in questione, tenuto conto della loro reale natura giuridica (regolamentare) e dei principi vigenti in materia di gerarchia delle fonti, non potrebbe giammai ridurre l'ambito della compensazione a ipotesi speciali, dal momento che la previsione normativa, nei termini in cui è stata espressa (art. 8), ha senz'altro introdotto l'istituto della compensazione nel diritto tributario come istituto di estinzione delle obbligazioni in via generale.

Da quanto precede consegue che la mancata emanazione dei regolamenti di attuazione non può condizionare, in senso negativo, l'applicazione del fenomeno compensativo nel diritto tributario come istituto generale, che – ripetersi – è stato introdotto nel nostro ordinamento da una fonte normativa di rango superiore rispetto al regolamento.

D'altra parte va ricordato che i regolamenti di esecuzione sono concepiti in relazione ad una legge o ad un atto avente forza di legge come atti che ne specificano e ne integrano tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnici.

Orbene in mancanza della emanazione di tali regolamenti non si ravvisano significative ragioni ostative all'operare della compensazione nel caso in esame, con applicazione,

nei limiti delle compatibilita', delle norme dettate dal codice civile.

Il ricorso va, di conseguenza , ritenuto fondato.

Per giusti motivi le spese possono essere interamente compensate ;


P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Lecce, 21 novembre 2013

Il giudice estensore

Raffaella Tommasi



Il Presidente

Dott. Alfredo Lamorgese

